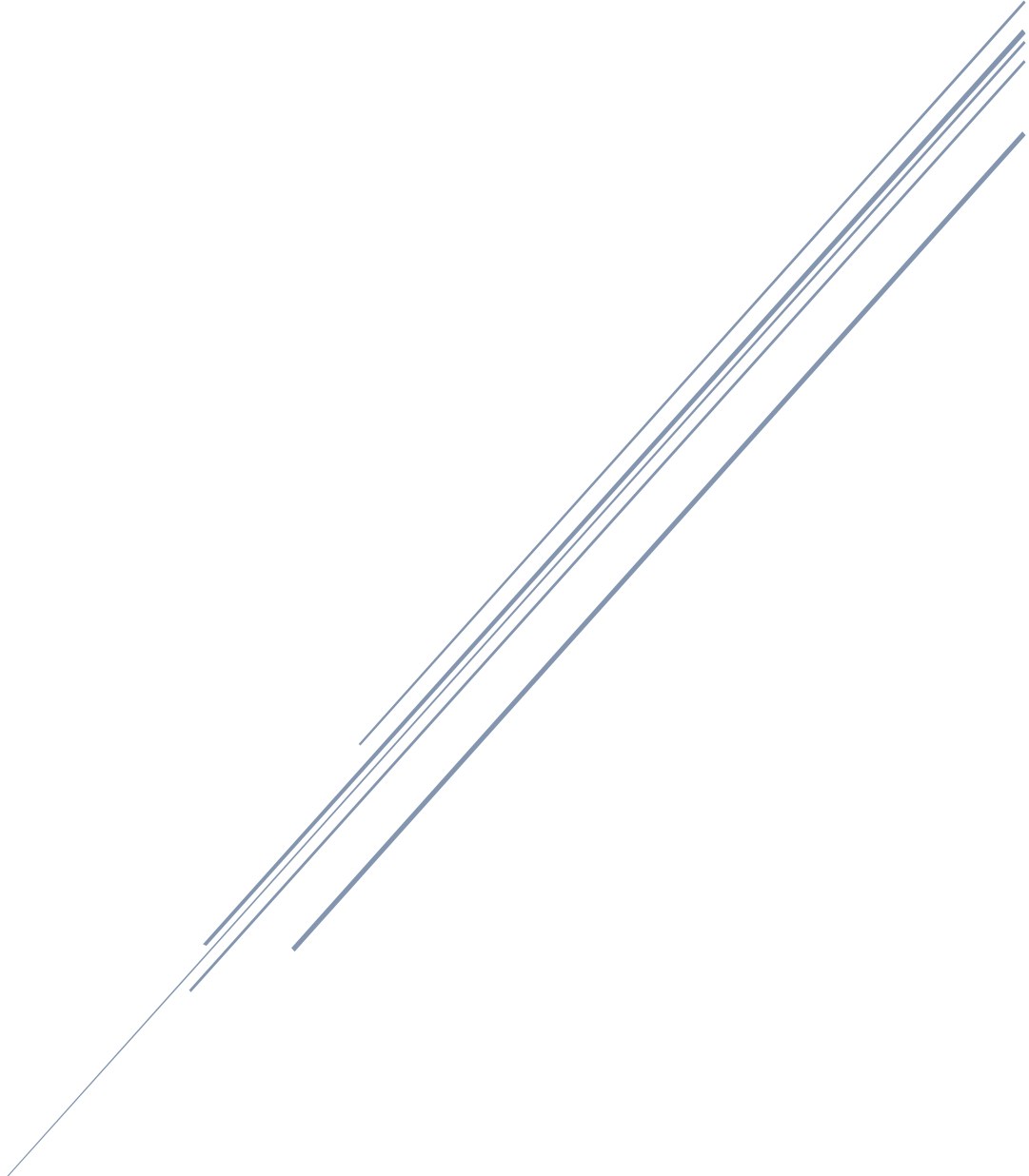


LINEE GUIDA

ISTRUZIONE PARENTALE

Aspetti normativi, operativi e modulistica



Istituto Comprensivo Guicciardini
Firenze

Istruzione parentale

Nella presente informativa con l'espressione "istruzione parentale" (detta anche scuola familiare, educazione, istruzione parentale, homeschooling o home education) si indica la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

Riferimenti normativi

- ❖ Costituzione, art.30: "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti";
- ❖ Costituzione, art. 34: "l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita";
- ❖ Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: "I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità";
- ❖ Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1: "Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
 - il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
 - i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti,
 - hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione";
- ❖ Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: "Le famiglie che – al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli";
- ❖ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età";
- ❖ C.M. 27 del 5 aprile 2011.
- ❖ Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23: "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".
- ❖ L'Atto del Ministro dell'Istruzione n. 5 dell'8 febbraio 2021 disciplina la modalità di svolgimento dell'annuale esame di idoneità.
- ❖ Circolare annuale sulle iscrizioni.

Modalità di assolvimento

L'obbligo scolastico si assolve attraverso la frequenza di una scuola pubblica (statale o paritaria) oppure attraverso l'istruzione parentale.

Nel caso di istruzione parentale, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo.

Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria iscritta negli albi regionali hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame d'idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado.

Tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione.

Si ritiene opportuno precisare che:

- ❖ *la responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o dei loro tutori legali);*
- ❖ *la scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori;*
- ❖ *la comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005) e al Dirigente scolastico della scuola presso la quale il minore è stato iscritto oppure della scuola territorialmente competente per l'iscrizione. I genitori/tutori possono delegare il Dirigente scolastico per la comunicazione da rivolgere al Sindaco.*
- ❖ *dal momento in cui la scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune;*
- ❖ *in ogni momento dell'anno (antecedente al 15 marzo) i genitori possono scegliere l'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria;*
- ❖ *i genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di avere la capacità tecnica ed economica per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli;*
- ❖ *la capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” all'istruzione dei figli. Il genitore è tenuto a fornire i documenti comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.*

Esami di idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d'istruzione).

L'istituto dell'istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Compiti dei genitori

I genitori che abbiano scelto, per i propri figli, di assolvere l'obbligo scolastico attraverso l'istruzione parentale, devono:

- *Fare richiesta di esame di idoneità (o esame di Stato) presso una scuola statale o paritaria (qualora la scuola non sia quella a cui si è comunicata la scelta di istruzione parentale, è necessario provvedere a informare il dirigente scolastico della circostanza).*
- *Nel caso di esame di idoneità la richiesta va fatta entro il 30 aprile; in caso di esame di Stato entro il 20 marzo.*
- *Fornire il progetto didattico-educativo seguito in corso d'anno.*

Svolgimento dell'esame di idoneità

L'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva o al successivo ordine di scuola (passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado), si svolge in un'unica sessione, generalmente nel mese di giugno e, comunque, entro la fine dell'anno scolastico (30 agosto).

Il Dirigente scolastico, una volta acquisite le domande di ammissione all'esame, provvede a nominare una o più commissioni d'esame e, sentito il collegio docenti, a stabilire il calendario delle prove. Il calendario sarà comunicato alle famiglie (o ai tutori) con almeno una settimana di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove stesse.

Le commissioni d'esame stabiliranno:

- *Tempi e modalità delle prove d'esame*
- *Strumenti che sarà possibile utilizzare nel corso delle prove*
- *Criteri di valutazione*

La composizione delle commissioni e la tipologia delle prove sono stabilite dall'Atto del Ministro dell'Istruzione n. 5 dell'8 febbraio 2021:

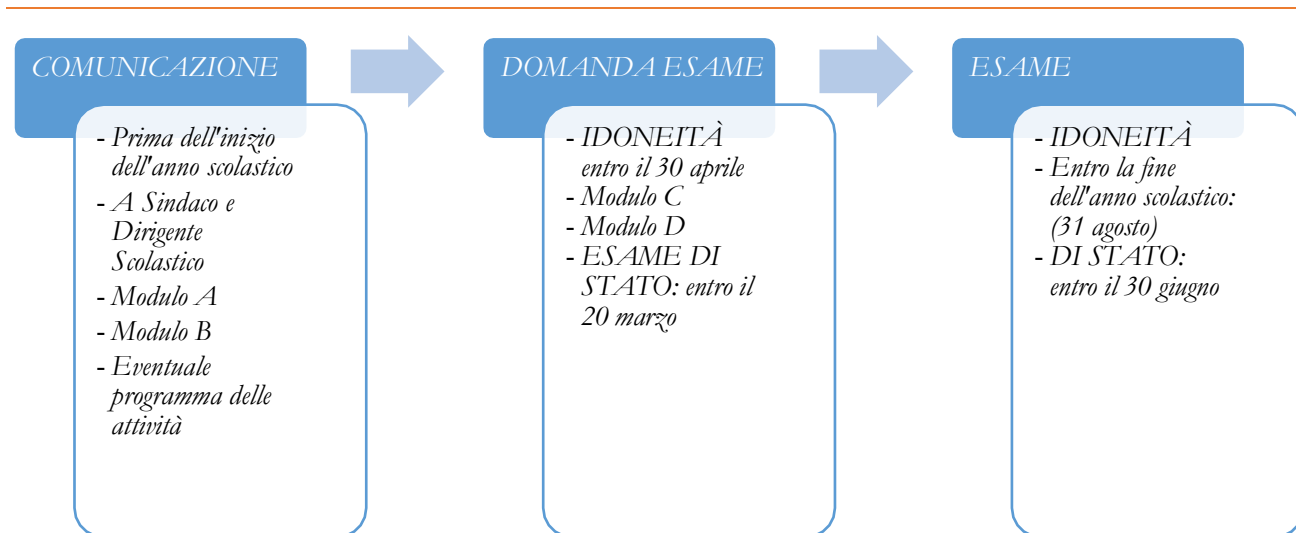
	<i>SCUOLA PRIMARIA</i>	<i>SCUOLA SECONDARIA</i>
<i>Composizione commissione</i>	<i>Dirigente Scolastico (o suo delegato)</i> <i>Due docenti</i>	<i>Dirigente Scolastico (o suo delegato)</i> <i>Un consiglio di classe della classe frequentata dall'allievo/a</i>
<i>Prove</i>	<i>Prova scritta di accertamento delle competenze linguistiche</i> <i>Prova scritta di accertamento delle competenze logico-matematiche</i> <i>Colloquio</i>	<i>Prove scritte:</i> - <i>Italiano</i> - <i>Matematica</i> - <i>Inglese</i> <i>Colloquio pluridisciplinare</i>

Esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione

I genitori/tutori dei candidati devono presentare domanda di ammissione, in qualità di privatisti, all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, entro il 20 marzo dell'anno di riferimento.

I candidati privatisti svolgono l'esame nelle stesse modalità previste per i candidati interni. Sono altresì tenuti a sostenere le prove INVALSI (art. 10 comma 6 del D.lgs. 62/2017).

Aspetti operativi e modulistica



MODULO A	Comunicazione d'istruzione parentale
MODULO B	Autocertificazione delle capacità tecniche ed economiche
MODULO C	Domanda d'esame d'idoneità/esame di fine ciclo
MODULO D	Programma svolto